SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 dicembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1996.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1995.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221 - Fax (06) 85082520.

Si comunica, inoltre, che l'invio verrà interrotto il 31 dicembre, a coloro che non saranno in regola con il versamento.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1995, n. 526.

Disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Estinzione di crediti di imposta

1. Al fine di consentire la completa estinzione dei crediti d'imposta relativi alle richieste presentate ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 457, è autorizzata l'assegnazione di titoli di Stato per un importo aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti non superiore a lire 8.689 miliardi, con l'imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995. L'amministrazione finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1995. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1996.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 8.689 miliardi per il 1995 e valutato in annue lire 825 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede, quanto a lire 8.689 miliardi per il 1995 e lire 722 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 103 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dall'applicazione delle ritenute sui titoli di Stato di cui al comma 1.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le somme iscritte in bilancio per l'estinzione di crediti di imposta mediante assegnazione di titoli di Stato, ivi comprese quelle di cui al comma 1, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi in deroga alle disposizioni contabili.

Art. 2.

Riversamento dell'acconto IVA

1. All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5-*bis*, le parole da: «le aziende e gli istituti di credito» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «le banche delegate al pagamento e i concessionari devono versare negli ordinari termini e comunque non oltre il 31 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre e quelle che il concessionario ha ricevuto dalla banca entro il 30 dicembre.»;

b) il secondo periodo del comma 5-*ter* è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere stabiliti annualmente i tempi e le modalità, nei rapporti tra aziende di credito, concessionari e Banca d'Italia, per il riversamento all'erario entro il 31 dicembre delle somme relative all'acconto dell'imposta sul valore aggiunto.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: DINI

95G0571

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 12 ottobre 1995.

Istituzione della tassa d'ingresso in alcuni musei e zone archeologiche della Toscana.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502, concernente l'istituzione del Comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso a monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato;

Vista la legge 27 giugno 1985, n. 332, recante interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1995 con il quale sono stati da ultimo nominati i componenti del Comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso nei musei, monumenti, gallerie e scavi di antichità dello Stato di cui alla succitata legge 23 luglio 1980, n. 502;

Vista la nota n. 17724/4/9 dell'8 settembre 1995 della soprintendenza archeologica di Firenze, con la quale viene proposta l'istituzione della tassa d'ingresso di L. 4.000 nei musei archeologici nazionali di Populonia (Piombino) e Sestino in considerazione della prossima apertura al pubblico; considerata inoltre la proposta di istituzione della tassa d'ingresso di L. 4.000 nelle zone archeologiche di Roselle, Vetulonia, Artimino e Populonia e nell'Antiquarium statale di Cosa;

Considerata l'opportunità di istituire il bliglietto d'ingresso negli istituti sopraelencati con decorrenza dal 1° gennaio 1996 ed in particolare per il museo di Sestino dal 1° giugno 1996, sentito il parere del comitato di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 502, nella riunione dell'11 settembre 1995;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1996 è istituita la tassa d'ingresso in ciascuno degli istituti museali dipendenti come di seguito elencato:

Roselle (Grosseto) - Area archeologica, in L. 4.000;

Piombino (Livorno) - Museo archeologico nazionale di Populonia, in L. 4.000;

Ansedonia (Grosseto) - Antiquarium statale di Cosa, in L. 4.000;

Castiglion della Pescaia (Grosseto) - Area archeologica di Vetulonia, in L. 4.000;

Carmignano (Firenze) - Area archeologica di Artimino, in L. 4.000;

Piombino (Livorno) - Area archeologica di Populonia, in L. 4.000.

Art. 2.

Con decorrenza 1° giugno 1996 è inoltre istituita la tassa d'ingresso nel Museo archeologico nazionale di Sestino in L. 4.000.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1995
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 268

95A7456

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 21 novembre 1995.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del 50° anniversario della fondazione dell'agenzia ANSA, nel valore di L. 750.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1995, integrato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1995 e con il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995; con cui è stata autorizzata, fra l'altro l'emissione

di francobolli celebrativi del 50° anniversario della fondazione dell'agenzia ANSA;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1995, un francobollo celebrativo del 50° anniversario della fondazione dell'agenzia ANSA, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranta; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, in primo piano, un computer con la legenda «AGENZIA ANSA» sullo schermo e, sullo sfondo, il globo terrestre. Ai lati le date: «1945», posta sopra un trasmettitore telegrafico dell'epoca e «1995», posta sopra un'antenna satellitare. Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1995

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

95A7476

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 dicembre 1995.

Proroga del termine di chiusura degli investimenti e del termine di presentazione delle domande di erogazione relativi al regolamento CEE n. 2052/88 - obiettivo 2 (1992-93).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Viste le decisioni della Commissione delle Comunità europee con le quali sono stati approvati i programmi operativi per gli interventi strutturali comunitari nelle zone italiane colpite da fenomeni di declino industriale - obiettivo 2 (1992-93);

Viste le decisioni del 28 settembre 1995 della Commissione europea di proroga dal 31 dicembre 1995 al 30 giugno 1996 della data limite per effettuare la chiusura dei pagamenti da parte dello Stato membro ai beneficiari finali dei suddetti programmi operativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina di pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro e la relativa circolare applicativa, emanati in data 27 giugno 1992 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1993, concernenti l'attuazione degli interventi previsti ai sensi del regolamento CEE n. 2052 del 24 giugno 1988 a favore delle piccole e medie imprese industriali ubicate in zone colpite da fenomeni di declino industriale (obiettivo 2 1992-93);

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1995, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 1995 il termine previsto nel predetto decreto per la realizzazione degli investimenti agevolati;

Considerato il permanere delle difficoltà incontrate dalle aziende beneficiarie nel completare i programmi di investimenti entro il termine suddetto;

Considerato che il mantenimento del termine del 31 marzo 1995 potrebbe determinare per molte imprese l'impossibilità di accedere alle agevolazioni previste dal citato regolamento CEE n. 2052/88;

Ritenuta l'opportunità di non privare le suddette aziende del previsto regime di aiuto;

Visto il parere favorevole della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie presso il Ministero del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine del 31 marzo 1995 stabilito dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 gennaio 1995 per la realizzazione degli investimenti delle piccole e medie imprese industriali ubicate in zone colpite da declino industriale (obiettivo 2 1992-93) è prorogato al 20 dicembre 1995.

2. Il termine del 30 aprile 1995 stabilito dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 gennaio 1995 per la trasmissione delle domande di liquidazione dei contributi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è prorogato al 30 dicembre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1995

Il direttore generale: AMMASSARI

95A7458

DECRETO 6 dicembre 1995.

Proroga del termine di chiusura degli investimenti e del termine di presentazione delle domande di erogazione relativi al regolamento CEE n. 2506/88 - programma Renaval.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Viste le decisioni della Commissione delle Comunità europee con le quali sono stati approvati i programmi operativi per gli interventi strutturali comunitari nelle zone italiane colpite dalla crisi dell'industria cantieristica (programma Renaval);

Viste le decisioni della Commissione europea del 28 luglio 1995, relativa all'area centro-orientale ligure, e del 20 ottobre 1995, relativa all'area veneta, di proroga dal 31 dicembre 1995 al 31 dicembre 1996 della data limite per effettuare la chiusura dei pagamenti relativi alle operazioni facenti parte dei suddetti programmi operativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina di pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro e la relativa circolare applicativa, emanati in data 27 giugno 1992 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1993, concernenti l'attuazione degli interventi previsti ai sensi del regolamento CEE n. 2506 del 26 giugno 1988 a favore delle piccole e medie imprese industriali ubicate in zone colpite dalla crisi dell'industria cantieristica (programma Renaval);

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1995, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 1995 il termine previsto nel predetto decreto per la realizzazione degli investimenti agevolati;

Considerato il permanere delle difficoltà incontrate dalle aziende beneficiarie nel completare i programmi di investimenti entro il termine suddetto;

Considerato che il mantenimento del termine del 31 marzo 1995 potrebbe determinare per molte imprese l'impossibilità di accedere alle agevolazioni previste dal citato regolamento CEE n. 2506/88;

Ritenuta l'opportunità di non privare le suddette aziende del previsto regime di aiuto;

Visto il parere della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie presso il Ministero del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine del 31 marzo 1995 stabilito dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 gennaio 1995 per la realizzazione degli investimenti delle piccole e medie imprese industriali ubicate in zone colpite dalla crisi dell'industria cantieristica (programma Renaval) è prorogato al 29 febbraio 1996.

2. Il termine del 30 aprile 1995 stabilito dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 gennaio 1995 per la trasmissione delle domande di liquidazione dei contributi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è prorogato al 15 marzo 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1995

Il direttore generale: AMMASSARI

95A7459

DECRETO 6 dicembre 1995.

Assoggettamento della S.p.a. Mortco industrie, in Genova, alla procedura di amministrazione straordinaria e nomina dei commissari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 8 novembre 1995 con la quale il tribunale di Genova ha dichiarato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Mortco industrie, con sede in Genova, corso Andrea Podestà n. 8, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 1 della legge suindicata;

Ritenuto che sussistano i requisiti e ricorrano i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Mortco industrie e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Mortco industrie, con sede in Genova, corso Andrea Podestà n. 8, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il dott. Alessandro Braja, nato a Caselle Torinese il 21 dicembre 1934, il dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939 ed il dott. Marco Macciò, nato ad Aosta il 30 novembre 1943.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A7477

DECRETO 6 dicembre 1995.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Fidia in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la Fidia S.p.a. è posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il decreto del Ministro dell'industria in data 6 settembre 1994 con il quale è approvato il programma operativo predisposto ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95/1979 del commissario per la citata società;

Visto l'aggiornamento di programma;

Vista l'istanza del commissario in data 27 ottobre 1995 volta ad ottenere la proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno al fine di garantire l'esecuzione dell'aggiornato programma;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fidia è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dall'11 gennaio 1996.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1995

p. *Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato*
ZANETTI

Il Ministro del tesoro
DINI

95A7478

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 dicembre 1995.

Regolamento dei rapporti finanziari tra il Tesoro e la Banca d'Italia, in ordine al prestito obbligazionario estero della Repubblica italiana fino a 500 miliardi di yen giapponesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 398695 del 16 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 1994, con il quale — ai sensi e per gli effetti delle leggi ivi citate in premessa — si è disposta un'emissione di titoli del Tesoro sul mercato internazionale, per un ammontare nominale fino a 500 miliardi di yen giapponesi, suddivisa nelle seguenti tre tranches:

125 miliardi di yen giapponesi, al tasso fisso pari al 3,9% annuo, con decorrenza il 15 dicembre 1994 e scadenza il 15 dicembre 1997;

200 miliardi di yen giapponesi, al tasso fisso pari al 5% annuo, con decorrenza il 15 dicembre 1994 e scadenza il 15 dicembre 2004;

125 miliardi di yen giapponesi, al tasso fisso pari al 5,5% annuo, con decorrenza il 15 dicembre 1994 e scadenza il 15 dicembre 2014;

Visto, in particolare, l'art. 8 del decreto ministeriale sopra indicato, con il quale è stata, tra l'altro, affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso del capitale, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto l'art. 9 del decreto-legge n. 149 del 20 maggio 1993, convertito nella legge n. 237 del 19 luglio 1993;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

È affidato alla Banca d'Italia il trasferimento alla Morgan Guaranty Trust Company di New York - Londra dei fondi occorrenti per il pagamento degli interessi posticipati da corrispondere in un'unica rata il 15 dicembre di ogni anno di vita di ciascuna delle tre tranches in cui è suddiviso il prestito, nonché per il rimborso del capitale alle rispettive scadenze; la prima rata degli interessi ha scadenza 15 dicembre 1995.

Art. 2.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla menzionata banca estera nel giorno di ciascuna «data di pagamento», con valuta stesso giorno, i fondi di cui all'art. 1, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia gli importi provvisori in lire, almeno dieci giorni prima delle singole «date di pagamento», con le modalità fissate al successivo art. 3.

Detti importi verranno determinati dalla Banca d'Italia, in via previsionale, sulla base dei rispettivi tassi di interesse annuale e del rapporto di cambio disponibile al momento della definizione. L'ammontare in lire verrà reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi.

Art. 3.

Gli importi in lire saranno rimessi dal Tesoro mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, estinguibile con accreditamento in conto. Le somme saranno accreditate negli appositi conti provvisori infruttiferi aperti presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, riferiti ad ogni singola tranche distinta da apposito codice e cioè:

a) codice 36703 - Prestito yen 125 mld. 3,90% 15-12-1994/1997;

b) codice 36704 - Prestito yen 200 mld. 5,00% 15-12-1994/2004;

c) codice 36705 - Prestito yen 125 mld. 5,50% 15-12-1994/2014.

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando i suddetti conti provvisori, l'ammontare necessario in yen giapponesi da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la «data di pagamento». L'eventuale differenza, a debito od a credito del Tesoro, verrà regolata successivamente.

Art. 4.

Pure con le modalità previste al precedente art. 2, verranno forniti i fondi per altri pagamenti che il Tesoro dovesse, eventualmente, effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dal «fiscal agency agreement» del 15 dicembre 1994.

Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo posticipato di lire quattro milioni per ogni tranche del prestito in argomento, da corrispondere in uno con i fondi relativi alle rispettive «date di pagamento» di ogni anno di vita delle tranches emesse.

La prima provvista di fondi sarà effettuata con riferimento al pagamento degli interessi con scadenza il 15 dicembre 1995.

Art. 5.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1996, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 6.

In relazione ai termini di prescrizione, cinque anni dalla data di scadenza del pagamento degli interessi e dalla data stabilita per il rimborso del capitale, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati e restituiti dal «Fiscal Agent» saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro, provvederà a negoziare contro lire italiane i fondi in yen giapponesi non utilizzati ed a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 7.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza, riguardanti il servizio finanziario delle tranches del prestito, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese previste al precedente art. 4 faranno carico al capitolo 4473 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio di ragioneria centrale per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1995

Il Ministro: DINI

95A7516

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 ottobre 1995.

Possibilità di ricorso a forme di garanzia surrogatorie del prelievo da trattenersi a titolo di anticipo.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente «Misure urgenti nel settore lattiero-caseario», che regola l'applicazione della normativa comunitaria sul prelievo supplementare sul latte bovino;

Visto, in particolare, l'art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 468/1992 in base al quale gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi;

Visto il regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto, in particolare, l'art. 2, par. 2, del regolamento CEE n. 3950/92 che autorizza l'acquirente a trattenere, a titolo di anticipo sul prelievo dovuto, un importo del prezzo del latte su tutte le consegne che superano il quantitativo di riferimento del produttore stesso;

Considerato che l'art. 2, par. 2, del citato regolamento CEE n. 3950/92 non introduce l'obbligo per l'acquirente di effettuare la trattenuta a titolo di anticipo sul prelievo dovuto dal produttore e prevede altresì che «in mancanza della trattenuta sul prezzo del latte, egli riscuote il prelievo con ogni mezzo appropriato»;

Considerato, altresì, che il citato regolamento CEE n. 3950/92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1992, è stato adottato successivamente alla entrata in vigore della legge n. 468/1992 ed è applicabile dal 1° aprile 1993;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 27 dicembre 1994, n. 762, con cui sono state adottate le modalità per la determinazione dell'importo da trattenere a titolo di anticipo;

Ritenuto, pertanto, necessario prendere atto che le disposizioni contenute nella regolamentazione comunitaria prevedono meccanismi alternativi alla trattenuta del prelievo a titolo di anticipo;

Visto l'art. 11, commi 6 e 7, della legge n. 468/1992;

Sentito il Comitato permanente delle politiche agricole e alimentari di cui all'art. 2 della legge n. 491/1993 nella seduta dell'11 ottobre 1995;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Gli acquirenti, in conformità all'art. 2, par. 2, del regolamento CEE n. 3950/92, in luogo della trattenuta del prelievo da effettuarsi a titolo di anticipo per tutte le consegne che oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito a ciascun produttore, possono pattuire forme di garanzia, a tal fine costituite dal produttore, che garantiscano il totale versamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente.

2. La pattuizione delle garanzie di cui al precedente comma non esonera l'acquirente dalla responsabilità per il versamento del prelievo dovuto per ciascun produttore nell'importo determinato a seguito della compensazione, né dal rispetto del termine di cui al regolamento CEE n. 536/93 entro cui le predette somme debbono affluire nella contabilità speciale indicata all'art. 9 della legge n. 468/1992, anche nell'ipotesi in cui la garanzia risulti inidonea o insufficiente per cause non imputabili all'acquirente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 248

95A7498

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 12 ottobre 1995.

Ammissione di progetti al finanziamento del fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Visto l'art. 11, secondo comma, della legge 2 agosto 1989, n. 305;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988) e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989);

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993);

Viste le direttive CIPI emanate con delibere del 25 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983) e 8 agosto 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984), 28 dicembre 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994);

Vista la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1994, n. 109;

Visto l'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726 (bilancio dello Stato 1995);

Visto l'art. 3 della legge 29 marzo 1995, n. 95;

Vista la legge n. 104 del 7 aprile 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 1995) di conversione dell'art. 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale 8 aprile 1995, n. 268, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1995, registro n. 1, foglio n. 105;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto il regolamento di funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983 e la successiva modifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990 e il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione del 6 settembre 1995;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste od è in corso di acquisizione la certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ritenuto di ammettere al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera e di autorizzare la modifica richiesta;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

Delibera relativa al CTS del 6 settembre 1995

Ditta: A. Menarini - Industrie farmaceutiche riunite S.r.l., Firenze (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Infiammazione neurogena.

Durata e data di inizio: sei anni dal 15 maggio 1992.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile L. 4.063.000.000, eleggibile L. 4.396.000.000, totale L. 8.459.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 056665/46 - Credito agevolato: L. 2.545.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 2.545.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Ditta: Ericsson telecomunicazioni S.p.a., Morena, (Roma) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Sistema di commutazione ad alta capacità ed a banda flessibile in tecnica STM.

Durata e data di inizio: tre anni e sei mesi dall'11 aprile 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile L. 20.480.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 058928/346 e numero 058927/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 12.288.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 60,0% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: dieci anni di cui quattro di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: I.R.B.M. Ist. di ricerche di biologia molecolare P. Angeletti S.p.a., Pomezia (Roma) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Inibitori dell'attività di IL-6.

Durata e data di inizio: sei anni dal 1° luglio 1992.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile L. 495.000.000, eleggibile L. 26.814.000.000, totale L. 27.309.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 056679/346 e n. 056678/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 15.019.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55,0%, per la quota non eleggibile, ed al 55,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: dieci anni di cui quattro di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 4.071.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10,0%, per la quota non eleggibile, ed al 15,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Art. 2.

L'operazione di seguito indicata, già deliberata, è così modificata:

054899 T.R.S. - Tecnologie nelle reti e nei sistemi S.p.a., Roma, formazione di ricercatori nel settore dei sistemi di monitoraggio in tempo reale.

Rispetto a quanto deliberato in data 8 aprile 1993: modifica variazione del profilo originario del progetto, fermi restando la durata complessiva ed il programma del corso di formazione.

Art. 3.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 della presente delibera, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso all'I.M.I. ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 4.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 disposti ai sensi della legge n. 1089/1968, e successive modifiche ed integrazioni, è determinata in lire 9.161.000.000 e graverà sulle disponibilità del F.S.R.A. per il 1995.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1995

p. *Il Ministro:* BARABASCHI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1995
Registro n. 1 Università, foglio n. 159

95A7457

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 4 dicembre 1995.

Proroga del termine di chiusura degli investimenti e del termine di presentazione delle domande di erogazione relativi al programma operativo dell'iniziativa comunitaria Konver - Misura n. 2 e n. 3.

La Commissione europea in data 17 dicembre 1993 ha approvato, con decisione n. 3766, il programma operativo plurifondo Konver per l'anno 1993.

Con due circolari 27 giugno 1994, pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1994, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha stabilito le modalità di presentazione delle domande e le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dalla misura 2 sostegno alla riconversione, ampliamento ed ammodernamento di laboratori e centri di ricerca — e dalla misura 3 — iniziative che agevolino l'occupazione dei dipendenti in esubero nel settore della difesa — del predetto programma Konver.

A seguito della richiesta avanzata dallo Stato italiano, con lettera del 28 settembre 1994, la Commissione europea, con decisione n. C(95) 1651 del 24 luglio 1995, ha approvato la modifica del piano finanziario e prorogato al 31 dicembre 1996 il termine per la chiusura dei pagamenti dei contributi alle imprese beneficiarie.

Relativamente all'attuazione della misura n. 3 tale modifica del piano finanziario rende possibile alle aziende precedentemente escluse dalle agevolazioni per insufficienza di fondi di entrare nella graduatoria con copertura finanziaria.

In considerazione di quanto sopra e valutate le difficoltà delle aziende nel completare gli investimenti nei termini precedentemente stabiliti, vengono di seguito indicati i nuovi termini di realizzazione degli investimenti e di presentazione delle domande di liquidazione dei contributi a parziale modifica dei punti 4.6, 6.1 e 6.3 delle suddette circolari del 27 giugno 1994:

termine di realizzazione degli investimenti: 30 aprile 1996.

Si rammenta, ai sensi delle due citate circolari 27 giugno 1994, cui comunque si rinvia, che gli investimenti si intendono realizzati ove risulti che:

l'impresa abbia sostenuto le spese ammesse;

i beni siano stati tutti consegnati;

le opere siano state tutte realizzate.

Le spese si intendono sostenute ove siano stati effettuati pagamenti dall'impresa beneficiaria pari almeno al 50 per cento dell'ammontare complessivo degli investimenti al netto di IVA.

Qualora il contributo spettante risultasse superiore alle spese effettivamente sostenute dalla impresa beneficiaria l'agevolazione potrà essere erogata solamente a fronte di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutible a prima richiesta. In mancanza, sarà liquidata una prima quota del contributo fino a concorrenza delle spese predette, rinviando l'erogazione della restante quota alla dimostrazione di ulteriori spese che raggiungano l'ammontare del contributo medesimo;

termine di trasmissione della domanda di liquidazione del contributo mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento: 31 maggiò 1996.

Lo schema della domanda di liquidazione del contributo da utilizzare è riportato nell'allegato 4 delle suddette circolari 27 giugno 1994.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1995

Il direttore generale: AMMASSARI

95A7510

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, firmato a La Valletta il 28 marzo 1994.

Il giorno 22 novembre 1995 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, firmato a La Valletta il 28 marzo 1994.

In conformità all'art. 5, il protocollo è entrato in vigore in data 22 novembre 1995.

95A7483

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società Cofilp fiduciaria S.p.a., in Milano

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1995 è stata dichiarata decaduta l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata, con decreti interministeriali 21 gennaio 1980, 21 maggio 1984, 19 luglio 1987 alla società «Cofilp fiduciaria - Società per azioni», con sede in Milano, iscritta presso la cancelleria commerciale del tribunale di Milano, registro società, al n. 276390, vol. 7108, fasc. 40, a seguito di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società.

95A7484

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 dicembre 1995

Dollaro USA	1599,83
ECU	2019,79
Marco tedesco	1102,04
Franco francese	318,66
Lira sterlina	2449,82
Fiorino olandese	984,39
Franco belga	53,618
Peseta spagnola	12,956
Corona danese	284,34
Lira irlandese	2530,13
Dracma greca	6,657
Escudo portoghese	10,498
Dollaro canadese	1163,94
Yen giapponese	15,720
Franco svizzero	1358,55
Scellino austriaco	156,63
Corona norvegese	249,39
Corona svedese	238,07
Marco finlandese	367,19
Dollaro australiano	1188,99

95A7539

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Città della Pieve

Con decreto 11 maggio 1995, n. 309, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fosso «Vuotabotte», in località Pò Bandino nel comune di Città della Pieve (Perugia), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8, particella n. 188, della superficie di mq 750, come indicato nello schizzo planimetrico predisposto in data 2 febbraio 1993 dall'ufficio tecnico erariale di Perugia con la nota n. 17990 del 2 marzo 1970; schizzo planimetrico che fa parte integrante del succitato decreto.

95A7485

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia «Il Poggio», in Torre del Greco

Con decreto ministeriale 29 novembre 1995 il dott. Lucantonio Paladino è stato nominato, per un periodo di dodici mesi, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Il Poggio», con sede in Torre del Greco, costituita il 2 ottobre 1975 per rogito notaio dott. Enrico Licenziati di Napoli.

95A7526

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad acquistare un immobile

Con decreti del prefetto di Padova n. 2447/95, rispettivamente del 16 ottobre 1995, e del 30 ottobre 1995, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad acquistare dai signori Mazzucato Vittorio, Italia, Gino, Graziella, Maria Luisa, Domenico, Daniela, Isabella, un lotto di terreno sito nel comune di Legnaro, della superficie di mq 79.277, e dalla sig.ra Mazzucato Italia una piccola striscia di terreno di mq 220 sito sempre nello stesso comune, rispettivamente per l'importo di lire 865.970.000 e di L. 2.200.000.

95A7527

BANCA D'ITALIA

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Ostuni, Credito cooperativo, società cooperativa a responsabilità limitata, in Ostuni.

Si comunica che in data 14 novembre 1995 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Ostuni (Brindisi), Credito cooperativo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ostuni (Brindisi), disposta con decreto del Ministro del tesoro in data 23 dicembre 1994, a seguito della restituzione di detta banca alla gestione ordinaria.

95A7491

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che deve essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 420 del 24 novembre 1995 ha nominato il segretario generale dott. Giuseppe Pallavicini conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della legge n. 580/1993.

95A7492

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - *G.U.* n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

	Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali		
Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000	L. 120.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000	L. 40.000
Annunzi giudiziari		
Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000	L. 32.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500	L. 16.000

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 153 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 336.000	L. 672.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . L. 385.000
- semestrale . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . L. 72.500
- semestrale . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.
- annuale . . . L. 216.000
- semestrale . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 72.000
- semestrale . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.
- annuale . . . L. 215.500
- semestrale . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale . . . L. 742.000
- semestrale . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189